



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. n. 3
Art. 2 - Istituzione e presupposto	pag. n. 3
Art. 3 - Soggetti passivi	pag. n. 3
Art. 4 - Misura dell'imposta	pag. n. 4
Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni	pag. n. 4
Art. 6 - Obblighi del gestore e versamento dell'imposta	pag. n. 4
Art. 7 - Interventi da finanziare	pag. n. 5
Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta	pag. n. 6
Art. 9 - Controlli e sanzioni	pag. n. 6
Art. 10 - Riscossione coattiva	pag. n. 6
Art. 11 - Rimborsi	pag. n. 6
Art. 12 - Contenzioso	pag. n. 7
Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta	pag. n. 7
Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie	pag. n. 7

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° Maggio 2016, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina, di cui alla L.R. n. 16 del 28.01.2004, così come modificata dalla L.R. n. 4 del 12.02.2010, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Art. 3

Soggetti passivi

1. L'imposta é dovuta dai soggetti che, non residenti nei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina, pernottano nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico - alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismo, strutture di turismo rurale regolamentate dalla L.R. n. 16/2004, modificata dalla L.R. n. 4/2010 della Regione Emilia Romagna, ubicate nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina.
2. I soggetti di cui al comma 1 corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano.
3. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
4. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti da parte di lavoratori pendolari, nel computo del periodo continuativo sono incluse le interruzioni durante i weekend (sabato e domenica) e i festivi. La continuità del soggiorno si intende interrotta qualora l'interruzione del periodo di pernottamento continuativo superi i 3 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì). La condizione di lavoratore pendolare sarà comprovata da dichiarazione del datore di lavoro ovvero, per il lavoratore autonomo, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.

Art. 4

Misura dell'imposta

1. L'Imposta di Soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa vigente in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta dell'Unione con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge. In assenza di provvedimenti successivi di variazione dell'imposta vale la misura stabilita dalla Giunta dell'Unione con l'ultimo atto deliberativo adottato.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari a € 0,49.

Art. 5

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del **sedicesimo** anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco o della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - f) il soggetto che presta volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità naturali;
 - g) i soggetti invitati specificatamente per "educational" ed attività a scopo di divulgazione e promozione delle potenzialità turistiche del territorio dell'Unione;
 - h) i portatori di disabilità con invalidità superiore al 76%, con idonea documentazione, ed il loro accompagnatore (una persona per disabile);
 - i) i soggetti in carico ai servizi sociali e sanitari con certificazione del servizio interessato, nonché i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lett. b), c), f), g), h), ed i) é subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva e/o di alloggio e accoglienza, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge.

Art. 6

Obblighi del gestore e versamento dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina sono tenuti ad informare, anche in appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e delle sanzioni.

2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza mediante propria ricevuta numerata e/o a scelta, fatturando direttamente l'importo oggetto di imposta, fuori campo IVA.

3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento all'Unione della Romagna Faentina delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:

- j) mediante bollettino di apposito conto corrente postale intestato all'Unione della Romagna Faentina o mediante bonifico bancario;
- k) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria dell'Unione;
- l) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale dell'Unione della Romagna Faentina (in corso di attivazione);
- m) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione o previste dalla normativa.

4. I gestori delle strutture ricettive devono altresì dichiarare trimestralmente all'Ente, entro i primi quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, i nominativi degli ospiti che non hanno versato l'imposta segnalando le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati), nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa. Sono, inoltre, tenuti ad esibire e/o rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati all'Unione su richiesta dell'Amministrazione, ai fini dell'attività di controllo e/o verifica.

5. E' fatto obbligo al gestore di conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni trimestrali, ecc.) per almeno 5 anni dalla data del documento.

6. La dichiarazione, così come le certificazioni ai fini dell'esenzione e la richiesta di rimborso sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dall'Unione e sono trasmesse dal medesimo nelle forme messe a disposizione dall'ente, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione, corredate del documento di identità del dichiarante e/o richiedente, o mediante posta certificata.

7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

Art. 7

Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Unione, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, é di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, la promozione del sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti riferibili a :

- n) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
- o) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio dell'Unione, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno, sarà utilizzato per 1/3 in attività di promozione e valorizzazione turistica di Unione e per 2/3 per interventi indicati dalle amministrazioni comunali da cui provengono le imposte incassate, in conformità agli ambiti finanziabili di cui al comma 1.

3. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

4. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e di monitoraggio, composto dal Sindaco referente per la funzione Turismo, dagli Assessori al Turismo dei Comuni dell'Unione e dai rappresentanti delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio. Il tavolo tecnico è convocato **dal Sindaco referente** dell'Unione e si riunirà periodicamente (almeno una volta l'anno) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui ai precedente comma 1, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Art. 8

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.

2. L'Unione può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati all'Unione, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.

4. L'Unione nominerà un agente contabile "principale di diritto" per la riscossione dell'imposta di soggiorno, con obbligo di rendere il conto giudiziale unico della gestione – nel quale far risultare le riscossioni dell'imposta effettuate da ciascuna struttura sita nel proprio territorio - al Responsabile Finanziario dell'Ente per la sua successiva trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Art. 9

Controlli e Sanzioni

1. L'Unione vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento all'Unione stessa, da parte dei gestori delle strutture ricettive.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo di cui all'art. 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D.Lgs. n. 296/2006.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, così come per i restanti obblighi amministrativi facenti capo al gestore della struttura previsti dal presente regolamento di cui all'art. 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente da parte di gestori di strutture ricettive ubicate in altro Comune, previa apposita istanza del gestore stesso nonché consenso dell'altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
4. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6. Qualora l'importo da compensare sia superiore o uguale a € 1.000,00, la compensazione non può avvenire automaticamente, ma deve essere autorizzata e concordata preventivamente con l'ufficio comunale competente.
Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00.

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

Art. 13
Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno é nominato con deliberazione di Giunta dell'Unione.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta dell'Unione ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 6 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.